

STATUTO

12 STELLE SAN MICHELE COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISCHIA NA VIA FONDO BOSSO 52

Numero REA: NA - 965184

Codice fiscale: 91014210636

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto Repertorio N.11.046 Raccolta N. 2.399	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una impresa sociale ai sensi della legge 381/91	
	e del D.lgs 155/2006 in forma di società Cooperativa a mutua-	
	lità prevalente denominata:	
	"12 Stelle S.Michele Cooperativa - Impresa Sociale"	
	in forma abbreviata "12S. S.Michele".	
	ART. 2) SEDE	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Ischia (NA) - all'indi-	
	rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile e può essere tra-	
	sferita nell'ambito dello stesso Comune, con decisione	
	dell'organo amministrativo.	
	L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere con	
	semplice decisione sedi secondarie, succursali, filiali, uf-	
	fici di rappresentanza, agenzie e rappresentanze in Italia	
	ed all'estero.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	

	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	
	lo risultante dal libro soci.	
	ART. 3) DURATA	
	La Cooperativa ha durata indeterminata. Compete all'Assemblea	
	dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazio-	
	ne della Cooperativa.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4) SCOPO MUTUALISTICO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, con particolare riferimento all'inserimento	
	lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati, mediante	
	l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a dispo-	
	sizione. Essa opera per il conseguimento delle finalità di	
	cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ivi compreso	
	per le finalità indicate dal regolamento comunitario n.	
	2204/02, lettera f) e g) ispirandosi ai principi di solida-	
	rietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di im-	
	presa delle attività di cui al successivo articolo 5.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	

	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti	
	interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e so-	
	ci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo ammini-	
	strativo applicando i principi che informano il presente sta-	
	tuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sen-	
	si dell'art. 40. La Cooperativa può operare anche con terzi	
	non soci.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su de-	
	terminazione dell'Organo Amministrativo.	
	La cooperativa ai fini del riconoscimento quale impresa so-	
	ciale dovrà tassativamente rispettare i seguenti divieti ed	
	obblighi:	
	a) è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi	
	o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e	
	collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto	
	dall'art. 3 del D. Lgs 155/2006;	
	b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sot-	
	toscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a)	
	dell'art. 2514 c.c.;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari, diversi per-	

	tanto da quote o azioni, non potrà essere superiore a cinque	
	punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, se sot-	
	toscritti da soggetti diversi dalle banche e dagli interme-	
	diari autorizzati;	
	d)le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;	
	e)in caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Per i soggetti svantaggiati si fa riferimento a quelli inse-	
	riti all'Art. 4 della Legge 381/91 ovvero:	
	a)i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali;	
	b)gli ex degenti di ospedali psichiatrici;	
	c)i soggetti in trattamento psichiatrico;	
	d)i tossicodipendenti;	
	e)gli alcolisti;	
	f)i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà fa-	
	miliare;	
	g)i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;	
	oltre che i soggetti eventualmente individuati con apposito	
	decreto del presidente del consiglio dei Ministri.	
	Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni "a" e "b" nei registri	
	e negli albi degli organismi preposti si precisa che per le	
	presenti finalità statutarie, le tipologie delle attività	
	previste per le sezioni "a" e "b" sono funzionalmente colle-	

	gate tra di loro ed è presente un coordinamento funzionale	
	tale da postulare un'attività coordinata per il raggiungimen-	
	to delle finalità attribuite alle cooperative sociali.	
	A tal proposito l'organizzazione della cooperativa è tale da	
	consentire la netta separazione della gestione relativa alle	
	attività esercitate dalle categorie "A" e "B" ai fini di una	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla nor-	
	mativa vigente, e per tale necessità è prevista una contabi-	
	lità separata per i due diversi rami d'intervento.	
	ART. 5) OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della Società negli ambi-	
	ti a) e b) , così come definita all'articolo precedente, la	
	Cooperativa può svolgere direttamente e/o in appalto o con-	
	venzione con enti pubblici e privati in genere ed ha per sco-	
	po lo sviluppo economico delle imprese e del lavoro in Italia	
	ed all'estero, avendo per finalità generale la crescita occu-	
	pazionale, in Italia ed all'estero.	
	A tal proposito la cooperativa svolgerà la propria attività	
	nelle seguenti aree:	
	A) Assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria;	
	B) Istruzione, educazione e formazione (anche extra - scola-	
	stica)	
	C) Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;	
	D) Valorizzazione del patrimonio Culturale	
	E) Turismo Sociale;	

	F) Formazione Universitarie e post - universitaria	
	G) Ricerca ed erogazione di servizi Culturali	
	H) Servizi strumentali alle imprese sociali;	
	I) Agricoltura sociale;	
	In particolare, per il raggiungimento delle finalità generali	
	la cooperativa ha ad oggetto e potrà svolgere le seguenti at-	
	tività:	
	esercitare tutte le attività indicate nelle leggi nazionali	
	(Legge 328/2000 e ss.mm.ii.), nonché secondo quanto indicato	
	nelle Leggi Regionali in materia, nei corrispondenti regola-	
	menti d'attuazione, nei nomenclatori e nei cataloghi regiona-	
	li per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari o so-	
	cio-sanitari meglio dettagliati come servizi residenziali,	
	semiresidenziali, territoriali e domiciliari. Potrà altresì	
	svolgere attività legate all'agricoltura sociale. In partico-	
	lare potrà svolgere attività all'interno delle seguenti aree:	
	WELFARE D'ACCESSO, AZIONI DI SISTEMA , INFANZIA E ADOLESCEN-	
	ZA - RESPONSABILITA' FAMILIARI - PERSONE CON DISABILITA',	
	PERSONE ANZIANE, IMMIGRAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA' - PER-	
	SONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE ,	
	DISAGIO PSICHICO, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE IN	
	DIFFICOLTA' - DIPENDENZE -	
	Potrà realizzare, inoltre, qualunque iniziativa atta a favo-	
	rare trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'am-	
	bito di propri progetti o di programmi, nazionali, europei ed	

	internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto uma-	
	nitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decen-	
	trata;	
	Attuerà azioni o progetti tendenti allo sviluppo autonomo	
	delle economie dei paesi emergenti, nonché programmi setto-	
	riali, plurisetoriali od integrati, aventi il fine di con-	
	tribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione in-	
	ternazionale;	
	Si impegnerà in attività di educazione allo sviluppo per far	
	crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi	
	dello sviluppo e promuoverà iniziative di Educazione Inter-	
	culturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mu-	
	tamento della società civile, indotte dal fenomeno migratorio;	
	Realizzerà attività di formazione professionale, aggiornamen-	
	to, perfezionamento e informazione rivolte al mondo dell'im-	
	presa della scuola e del lavoro, quanto ad un più vasto arco	
	di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne,	
	immigrati, nell'ambito di progetti comunitari, nazionali o	
	locali;	
	Promuoverà l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei	
	servizi che possano contribuire all'inserimento nella società	
	civile della popolazione immigrata;	
	Produrrà e diffonderà propri studi e ricerche, nonché mate-	
	riali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e	
	quanto riterrà utile agli scopi della cooperativa stessa;	

	potrà offrire specifici percorsi formativi di istruzione e	
	formazione professionale, istruzione e formazione tecnica su-	
	periore e di alta formazione . Offrire percorsi formativi	
	di qualificazione, specializzazione professionale, formazione	
	continua, formazione permanente e formazione abilitante .	
	Per la formazione professionale si fa riferimento a quanto	
	meglio specificato negli ordinamenti nazionali e regionali in	
	materia al fine di accreditare la cooperativa nei competenti	
	albi dei soggetti enti che erogano servizi alla formazione	
	professionale. In base alle norme che disciplinano la forma-	
	zione finanziata con fondi pubblici e/o europei gli utili che	
	derivano da queste attività saranno obbligatoriamente reinve-	
	stiti in tale comparto.	
	Nell'ambito del turismo sociale la cooperativa potrà orga-	
	nizzare servizi rivolti alle imprese turistiche; costituire	
	e/o gestire imprese turistiche, culturali, strutture museali,	
	nautiche, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici	
	di informazioni e accoglienza per il turista, tour operators	
	e quanto altro simile per promuovere e commercializzare	
	l'offerta turistica; esercitare l'attività turistica, alber-	
	ghiera e la costruzione o l'acquisto la valorizzazione e la	
	gestione di complessi alberghieri, villaggi turistici inte-	
	grati, colonie, case per le vacanze, bed and breakfast, resi-	
	dence, agriturismi, campings, ostelli, spiagge attrezzate e	
	stabilimenti balneari, porti ed approdi turistici, motels,	

	ristoranti , discoteche, impianti sportivi e di strutture per	
	lo svago e per il tempo libero in genere; organizzare la lo-	
	gistica per i turisti anche organizzando e fornendo servizi	
	di autotrasporto e le informazioni in modo da aumentare qua-	
	litativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza	
	sul territorio; esercitare attività e servizi nell'ambito del	
	turismo nautico e della nautica da diporto ivi compreso ser-	
	vizi di charter, gite, viaggi ed altre attività legate al	
	mondo del mare, con particolare riferimento a quello relative	
	alle aree marine protette ivi compreso le attività subacquee.	
	Potrà gestire il servizio pubblico da piazza con o senza con-	
	ducente; offrire servizi centralizzati di prenotazione in	
	qualsiasi forma compresi i sistemi telematici e banche dati	
	in convenzione con agenzie di viaggio o tour operators; orga-	
	nizzare e razionalizzare la raccolta dei dati relativi al mo-	
	vimento turistico; Sviluppare progetti di turismo sociale e	
	religioso; elaborare e svolgere attività conoscitive, promo-	
	zionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, sia	
	in Italia che all'estero, in forma di servizi di incoming	
	(accoglienza di turisti sul territorio di intervento) stu-	
	diando e attivando anche nuovi canali di distribuzione,	
	creando o gestendo pacchetti ed eventi, con la valorizzazione	
	delle iniziative turistiche e commerciali, culturali e socia-	
	li idonee e utili alle imprese presenti a livello internazio-	
	nale e nazionale, nonché alle comunità locali, in collabora-	

	zione con la Santa Sede, le Diocesi Italiane, le Regioni Ita-	
	liane, le Province e le Aree Metropolitane, le Amministrazioni	
	Comunali, gli enti pubblici e privati, le fondazioni , en-	
	ti non commerciali ed altre società ed aziende; organizzare	
	eventi, fiere, iniziative culturali, congressi ed esposizioni	
	per promuovere il territorio e la sua offerta turistica e lo	
	sviluppo economico in genere; produrre, distribuire e ven-	
	dere materiali informativi (realizzati con qualsiasi supporto	
	e tecnologia) atti a diffondere l'offerta turistica del ter-	
	ritorio; fare marketing territoriale e commercializzazione	
	attraverso le nuove tecnologie e Internet verso mercati na-	
	zionali e internazionali, creando anche community virtuali e	
	collegando in tempo reale le informazioni prodotte da altri	
	soggetti. Creare sistemi di modellazione dell'offerta, di	
	profilazione e di fidelizzazione del turista ; organizzare i-	
	niziative di accoglienza e/o di animazione turistica in loco;	
	organizzare educational rivolti a tour operators giornalisti	
	o agenti italiani o stranieri; iniziative promozionali da	
	realizzare in Italia e all'estero, mediante seminari, conve-	
	gni, corsi di aggiornamento, serate e incontri rivolti a ope-	
	ratori nel settore; elaborare e organizzare manifestazioni	
	culturali, congressuali, artistiche, sportive e di spettaco-	
	lo, anche al fine di far conoscere le strutture aziendali e	
	di canalizzare l'offerta del mercato locale attraverso l'in-	
	terscambio delle informazioni; promuovere e realizzare pro-	

	getti relativi all'ampliamento, adeguamento e realizzazione	
	di infrastrutture turistiche principali e complementari, tesi	
	alla valorizzazione del patrimonio locale turistico anche me-	
	diante azioni di recupero adeguamento e ristrutturazione di	
	immobili e aree di interesse archeologico, architettonico e	
	culturale ad elevato tasso potenziale di attrazione turisti-	
	ca, gestiti direttamente e/o in concorso con le amministra-	
	zioni competenti; costituire, promuovere ed organizzare fat-	
	torie sociali, orti sociali e fattorie didattiche creando	
	legami nel territorio tra i sistemi produttivi correlati al	
	settore primario ed i consumatori, che consente ai produttori	
	di trasmettere direttamente la propria esperienza ai consuma-	
	tori, in particolare alle nuove generazioni. Consentendo, al-	
	tresi, di fare acquisire nuove conoscenze in materia a-	
	gro-ambientale e di fare esperienze pratiche sul campo; for-	
	nire servizi, strumenti, consulenza ed assistenza alle azien-	
	de ed agli enti pubblici, di carattere amministrativo, in-	
	formativo, legale, assicurativo e formativo; stipulare conven-	
	zioni con ditte fornitrici di beni e di servizi alle condi-	
	zioni più vantaggiose, riservando un margine di cointeressen-	
	za per la gestione; favorire la formazione professionale con	
	corsi di aggiornamento in collaborazione con enti e ammini-	
	strazioni pubbliche; attività di merchandising; coordinamen-	
	to e gestione di servizi di personale qualificato nel settore	
	turistico, alberghiero e culturale; valorizzare realtà econo-	

	mico-produttive mediante interventi programmati tesi alla	
	raccolta delle informazioni e alla conoscenza delle varie e-	
	sperienze aziendali, delle loro strutture e delle loro tecni-	
	che produttive di lavoro, promuovere e commercializzare pro-	
	dotti enogastronomici, studiare, creare e gestire gruppi di	
	acquisto per le aziende del territorio, supportare le atti-	
	vità ricettive e produttive nei processi di innovazione tec-	
	nologica; svolgere attività di ricerca nell'ambito turistico,	
	di raccolta e analisi dati, di sviluppo di nuove tecnologie;	
	attività di conservazione e promozione del patrimonio arti-	
	stico in genere, promozione dei beni culturali e di ogni al-	
	tro servizio inerente a tali ambiti; realizzazione e documen-	
	tazione di scavi e sondaggi archeologici, progettazione e	
	conduzione di campi archeologici didattici; restauro e stima	
	di materiali archeologici; ricerca storica artistica archeo-	
	logica; didattica museale; allestimento di mostre di caratte-	
	re storico artistico archeologico; catalogazione, archivia-	
	zione e reinventariazione di materiali archeologici; atti-	
	vità di vendita a soci e non soci di beni alimentari e non,	
	nonché di artigianato anche di propria produzione;	
	Potrà, inoltre: assumere in appalto o in regime di concessio-	
	ne od altra forma, l'esecuzione di lavori, opere, progetta-	
	zioni e studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in	
	genere per conto dello Stato, delle sue Amministrazioni peri-	
	feriche, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o Ammini-	

	strazioni Pubbliche di qualsiasi natura, nonché di privati	
	e di terzi in genere. Promuovere le attività imprenditoriali	
	nazionali in Italia ed all'estero; svolgere attività di ca-	
	rattere mobiliare e immobiliare di qualsiasi natura; assu-	
	mere la gestione, sotto qualsiasi forma di opere e servizi	
	pubblici o privati; eseguire direttamente od in collabora-	
	zione con altre cooperative, consorzi, imprese o concedere in	
	subappalto lavori, opere, forniture e servizi rientranti	
	nella sua attività; acquistare o prendere in affitto fondi,	
	assumere in concessione terreni demaniali ed acquistare o	
	prendere in affitto le necessarie attrezzature per la loro	
	conduzione; la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, quali a titolo esemplificativo: compiere qual-	
	siasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straor-	
	dinaria, consentito dalla legislazione vigente; acquistare	
	e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici,	
	magazzini, officine, aziende, cantieri, case, macchinari e	
	materiali; prestare garanzie ad Istituti di Credito, Enti,	
	società o persone per l'adempimento di obbligazioni proprie	
	o di terzi, acquisire e cedere rami di azienda, costituire	
	ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi modo	
	in Società, Enti, Associazioni, Consorzi, società consor-	
	tili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro,	
	pubblici e privati; prestare servizi di elaborazione dati,	

	tenuta della contabilità e consulenza aziendale ad imprese	
	anche partecipate in modo diretto ed indiretto; prestare la	
	propria opera nel campo energetico, compreso lo stoccaggio e	
	la fornitura di carburanti e di energia in genere nel pieno	
	rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnova-	
	bili; esercitare attività imprenditoriali in altri settori,	
	anche non affini all'oggetto sociale, ed attuare forme di	
	diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realiz-	
	zazione dello scopo sociale; svolgere attività industriali ed	
	ogni altra attività commerciale e finanziaria, utili alla	
	realizzazione dello scopo sociale, direttamente o indiret-	
	tamente connessa all'oggetto sociale;	
	Nell'ambito dell'inserimento dei soggetti svantaggiati di cui	
	alla lettera b) della legge 381/91 la cooperativa oltre alle	
	attività previste di cui al capo precedente potrà:	
	1. gestire parcheggi a pagamento;	
	2. fornire lavori di pubblica illuminazione;	
	3. gestire il servizio di pubbliche affissioni, gestione	
	delle illuminazioni votive nei cimiteri ed altri servizi ci-	
	miteriali;	
	4. organizzare la gestione di musei e biblioteche di pub-	
	blica lettura e non, fornendo nello specifico a titolo esem-	
	plicativo, ma non esaustivo, servizi di accoglienza e o-	
	rientamento dell'utenza, guida al prestito interbiblioteca-	
	rio, servizi di catalogazione di materiale librario e multi-	

	mediale, inventariazione e revisione delle collezioni, ricer-	
	che bibliografiche e redazione di bibliografie, monitoraggio	
	dell'utenza e misurazione dei servizi, attività di promozione	
	della lettura;	
	5. fornire servizi di guardianaia, custodia e vigilanza	
	pubblica e privata;	
	6. fornire servizi di raccolta e schedatura, catalogazio-	
	ne, collocazione e conservazione del materiale contenuto ne-	
	gli archivi per facilitare la fruizione dei beni da parte	
	dell'utente;	
	7. gestione di servizi inseriti in aree protette e par-	
	chi, manutenzione verde pubblico e privato e servizi di ca-	
	rattere agricolo in genere;	
	8. Gestione servizi manutenzione e gestione parchi pubbli-	
	ci, giardini, mercati comunali;	
	9. Attività legate alle fattorie sociali, alle fattorie di-	
	dattiche ed agli orti sociali contenenti l'esercizio di una	
	o più delle attività agricole, zootecniche, forestali, floro-	
	vivaistiche, di apicoltura e di acquicoltura di cui alle leg-	
	gi ed ai regolamenti regionali vigenti;	
	10. Servizi complementari alla raccolta rifiuti solidi ed	
	urbani;	
	11. Servizi di cartellonistica e di manutenzione stradale;	
	12. gestione di canili e gattili pubblici e privati nonché	
	attività di pensioni per cani e gatti;	

	Le attività di cui ai punti precedenti del presente oggetto	
	sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni ed arti e mestieri riser-	
	vate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in apposi-	
	ti albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previ-	
	ste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla U.E, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi	
	svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati	
	dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo	
	scopo sociale in armonia con le previsioni della legge previ-	
	ste senza distinzione alcuna. La Cooperativa potrà compiere	
	tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato. La cooperativa, con riguardo alle attività contemplate	
	nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui	
	all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le	

	quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base	
	di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normati-	
	va specifica. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea so-	
	ciale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6) SOCI ORDINARI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere so-	
	ci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunera-	
	to. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del rag-	
	giungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	

	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore	
	in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoro-	
	ri tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o	
	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	
	volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obbli-	
	ghi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche in-	
	diretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. In nes-	
	sun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Coope-	
	rativa. L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento	
	interno individuando specifici settori di intervento in fun-	
	zione delle attività intraprese o deliberate dall'assemblea	
	nei quali iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai	
	successivi articoli 7 e 16, in funzione degli specifici tito-	
	li posseduti e delle disponibilità offerte formulando una	
	graduatoria soggetta a revisione annuale convalidata dal Col-	
	legio Sindacale se nominato.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi, come so-	

	ci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa	
	ART. 7) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria spe-	
	ciale in ragione. L'Organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di con-	
	correre, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione	
	dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	da apposito regolamento, stabilisce: nel rispetto del limite	
	massimo di legge e del principio di parità del trattamento la	
	durata del periodo di inserimento del socio speciale; i cri-	
	teri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi	
	di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; la	
	quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura non superiore al 50 per cento di	
	quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del li-	
	mite minimo stabilito dalla legge. Ai soci speciali appar-	
	tenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5	
	secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, pre-	
	visto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci or-	

	dinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa co-	
	operativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzio-	
	ne dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci. Alla data di scadenza del periodo di inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo	
	Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. In caso di	
	mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrati-	
	vo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confron-	
	ti del socio speciale secondo i termini e le modalità previ-	
	ste dall'art. 12.	
	ART. 8) DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	

	nascita, codice fiscale e recapito; b) l'indicazione della	
	categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso	
	dei requisiti necessari; c) l'ammontare del capitale che in-	
	tende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere in-	
	feriore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibe-	
	razione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei	
	soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'as-	
	semblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 cc. Contro le deci-	
	sioni dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione può ri-	
	correre alla procedura prevista dall'art. 41 del presente	
	Statuto. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilan-	
	cio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci	
	ART.9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO	

	I soci hanno diritto di: a) partecipare alle deliberazioni	
	dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; b) u-	
	sufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa	
	nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e	
	dalle deliberazioni degli organi sociali; c) prendere visio-	
	ne del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali	
	eventuali osservazioni od appunti riferitisi alla gestione	
	sociale; d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli	
	affari sociali e consultare con le modalità previste dalla	
	legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministra-	
	zione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati: a) a versare, con le moda-	
	lità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, il ca-	
	pitale sottoscritto; la tassa di ammissione, a titolo di rim-	
	borso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione	
	e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche	
	se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti	
	i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-	
	ministrativo; b) a cooperare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in con-	
	trasto con questi e con gli interessi della cooperativa; c)	
	ad osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni	

	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	
	lo risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - INTRASFERIBILITA'	
	DELLA QUOTA	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	ART. 11) RECESSO DEL SOCIO	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il socio che intende recedere dalla Coo-	
	perativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con	
	raccomandata o presentarla personalmente all'Organo ammini-	
	strativo. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e moti-	
	vata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rappor-	
	to di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a	
	far data dalla comunicazione di recesso.	
	ART. 12) ESCLUSIONE	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, ai sen-	
	si dell'art. 9 del D. Lgs 155/2006, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non risulti	
	avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società; b) che venga a trovarsi in una delle si-	

	tuazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo	
	6; c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazio-	
	ni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rap-	
	porto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo	
	da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive	
	alle assemblee; d) che senza giustificato motivo si renda	
	moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamen-	
	ti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la co-	
	operativa; e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti	
	idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in con-	
	trasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo; Ol-	
	tre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deli-	
	berata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto ri-	
	solto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo; f) l'interessato ha diritto di ri-	
	correre all'Assemblea dei soci, che può annullare la delibera	
	dell'Organo Amministrativo; nel frattempo il provvedimento di	
	esclusione rimane sospeso.	
	ART. 13) DELIBERE DI RECESSO ED ESLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	ART. 14) LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquida-	
	zione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove ver-	
	sato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il paga-	
	mento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	ART. 14) MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 14. Gli eredi e legatari	
	del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto noto-	
	rio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	

	ART. 15) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	SPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il	
	valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimbor-	
	so nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito re-	
	golamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-	
	che fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del	
	codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimen-	
	to del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine	
	sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defun-	
	to.	

	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'	
	In applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs	
	155/2006, la cooperativa, al fine di informare e consultare i	
	lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione	
	delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente	
	sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi	
	prodotti o scambiati.	
	L'Organo Amministrativo potrà indire apposite riunioni al fi-	
	ne di consultare e informare lavoratori e destinatari delle	
	attività.	
	L'Organo amministrativo può proporre all'Assemblea dei soci	
	di adottare un Regolamento che prevede forme di coinvolgimen-	
	to e cioè di meccanismi, ivi comprese l'informazione, la con-	
	sultazione o la partecipazione, mediante i quali esercitare	
	un'influenza sulle decisioni da adottare nell'ambito dell'im-	
	presa.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 16) SOCI SOVVENTORI	
	Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	ART.17) CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	

	cifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti posso-	
	no avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore	
	né superiore ai limiti di legge. I <i>conferimenti rappresentati</i>	
	da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale. I	
	versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	
	stabilirsi dall'Organo amministrativo. Le azioni sono emesse	
	su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovven-	
	tore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	ART. 18) ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque	
	offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della	
	medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni	
	dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribui-	
	bili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bi-	
	lancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di ac-	
	quisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle	
	medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò	
	destinate. Il socio che intenda trasferire le azioni deve co-	
	municare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e	

	questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio l'Organo amministrativo provve-	
	derà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio	
	potrà vendere a chiunque.	
	ART. 19) DELIBERAZIONE DI EMISSIONE	
	L'Assemblea stabilisce: l'importo complessivo delle azioni	
	sottoscrivibili dai soci sovventori; eventuale diritto di e-	
	sclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrati-	
	vo; opzione dei soci cooperativi sulle quote; il termine	
	minimo e la durata del conferimento; eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle quote; il termine minimo e la durata del con-	
	ferimento gli eventuali privilegi attribuiti alle quote; i	
	diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Al detentore delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i de-	
	stinatari delle azioni, che sia socio cooperatore spetta un	
	voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4	
	della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al	
	rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle azioni	
	possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti	
	di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.	
	Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di am-	
	missione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. I	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	

	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualun-	
	que motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	
	terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera g), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordina-	
	ri.	
	ART. 20) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 21) ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale so-	
	ciale, che è variabile ed è formato: a) dai conferimenti ef-	
	fettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di im-	
	porto non inferiore ai minimi di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	

	fluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 23;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi dell'art. 9;	
	e) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	f) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote	
	cedute dai soci sovventori;	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta dalla statuto;	
	h) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volon-	
	tari.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio, e ,conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte art. 2518 c.c.	
	ART. 22) RISTORNO	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-	
	gi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Orga-	
	no amministrativo, in favore dei soci lavoratori trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integra-	
	zione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero	
	mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito	
	tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quan-	
	tità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare	

	loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retri-	
	buzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti	
	dal regolamento;	
	ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio,	
	costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e	
	dalla nota integrativa. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	
	tro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea	
	che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli u-	
	tili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile	
	nella misura non inferiore al 30%; b) al competente Fondo mu-	
	tualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura	
	del 3% come previsto dalla legge medesima; c) ad eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) al-	
	la eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie ce-	

	dute dai soci sovventori; e) a riserva straordinaria ovvero	
	ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21. L'Assemblea	
	può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le de-	
	stinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 24) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono ri-	
	servate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bi-	
	lancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina dell'Or-	
	gano amministrativo; c) la nomina nei casi previsti dall'ar-	
	ticolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale o del revisore; d) le deliberazioni di cui all'art. 19	
	dello Statuto; e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti	
	lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consulta-	
	zione scritta o sulla base del consenso espresso per iscrit-	

	to, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo	
	successivo. In ogni caso con riferimento alle materie indica-	
	te alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo ri-	
	chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni devono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	ART. 25) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma	
	dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomen-	
	to oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze	
	della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indica-	
	zione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli	
	stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o a-	
	stensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzien-	
	ti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione de-	
	gli atti trasmessi. Copia di tale documento dovrà essere	
	trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni suc-	
	cessivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto,	
	nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	

	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto oppor-	
	tuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la man-	
	canza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto e-	
	quivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel pre-	
	sente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o si-	
	stema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-	
	zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettro-	
	nica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i	
	voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisio-	
	ni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei	
	voti attribuibili a tutti il soci votanti.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	ART. 26) ASSEMBLEA	
	L'assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) delibera	
	sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di sta-	
	tuto; c) procede alla nomina delle cariche sociali; determina	
	l'eventuale compenso agli amministratori ed il compenso per i	
	sindaci o revisore unico, se nominati; d) delibera sulle re-	
	sponsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; e) delibera	
	sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per	

	ristrutturazione o il potenziamento aziendale; f) delibera,	
	alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 a-	
	prile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di pro-	
	muovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa.	
	I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa	
	ed i soci, predisposti dall' Organo amministrativo, sono ap-	
	provati dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per l'assemblee straordinarie.	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare. L'assemblea potrà riunir-	
	si anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia. La sua convocazione deve effet-	
	tuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax,	
	e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevi-	
	mento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, alme-	
	no 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	

	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità	
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee sepa-	
	rate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc,	
	ART. 27) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti,	
	salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla leg-	
	ge o dal presente statuto. Peraltro, nei casi previsti dalle	
	lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statuto, l'as-	
	semblea è validamente costituita in prima convocazione quando	
	sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti al-	
	meno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre	
	quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori	
	per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti	
	presenti.	
	ART. 28) ELEZIONE CARICHE SOCIALI	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	ART. 29) VOTO	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si ap-	
	plica il secondo comma dell'art. 2539 cc.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea dei soci e conservate fra gli atti sociali. Le delibera-	
	zioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale deve tra l'altro	
	indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le	
	modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,	

	anche per allegato, d'identificazione dei soci favorevoli, a-	
	stenuti o contrari.	
	ART. 30) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando	
	il verbale è redatto da un notaio.	
	ART. 31) AMMINISTRAZIONE	
	La carica di amministratore è subordinata al possesso dei re-	
	quisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come	
	previsto dall'art. 8 del D.Lgs 155/2006.	
	Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le	
	sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre	
	1981, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Ammini-	
	strazione, per delitti contro la fede pubblica o contro l'e-	
	conomia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la	
	legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel	
	massimo, a cinque anni;	
	b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di-	
	sposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o	
	della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifica-	

	zioni ed integrazioni.	
	In merito ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del prece-	
	dente comma sono in ogni caso fatti salvi gli effetti della	
	riabilitazione.	
	Sono considerati requisiti di professionalità:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;	
	b)attività professionali in materia attinente al settore so-	
	cio assistenziale o sanitario o comunque funzionali all'atti-	
	vità della cooperativa;	
	c) attività di insegnamento in materie attinenti le attività	
	economiche del presente statuto;;	
	d)funzioni amministrative o dirigenziali presso enti	
	pubblici o privati aventi attinenza con il settore so-	
	ciale, socio sanitario e della formazione;	
	Sono considerati requisiti di indipendenza gli amministratori	
	della società che non abbiano con la Società o con So-	
	cietà da questa controllate, direttamente, indirettamen-	
	te o attraverso Società controllate dagli stessi Ammini-	
	stratori o loro stretti familiari, relazioni commerciali,	
	creditizie o professionali significative, tali da compromet-	
	terne l' autonomia di giudizio nella gestione della Società;	
	che non rivestano la carica di amministratore in una società	
	controllata o collegata alla Società;	
	- che non siano stretti familiari di una persona che si trovi	

	in una delle situazioni di cui ai punti precedenti;	
	- che non siano soci o amministratori o abbiano relazioni si-	
	gnificative di affari con il soggetto incaricato della revi-	
	sione legale dei conti della Società;	
	A tal proposito la società adotta i criteri generali contenu-	
	ti nel regolamento del "rating di legalità" DM 57/2014 conte-	
	nuto nella legge 27 del 24 marzo 2012.	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere	
	un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal	
	Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da un nume-	
	ro di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro nume-	
	ro sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La	
	nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere	
	è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima	
	riunione. L'amministrazione della cooperativa può essere af-	
	fidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la	
	maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è	
	comunque scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione può nominare un amministratore delegato determi-	
	nando poteri e funzioni e stabilendone il compenso può al-	
	tresi nominare al suo interno un tesoriere, in tal caso le	
	movimentazioni finanziarie, dovranno avvenire necessariamente	

	anche con la sua sottoscrizione.	
	L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e	
	scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	ART. 32) COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge e dallo statuto. Spetta, pertanto, a ti-	
	tolo esemplificativo all'Organo amministrativo: a) convocare	
	l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; b) curare	
	l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci; c) redi-	
	gere i bilanci consuntivi e preventivi; d) compilare i rego-	
	lamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci; e)	
	stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	l'attività: vendere, acquistare,permutare beni e diritti mo-	
	biliari ed immobiliari,con le più ampie facoltà al riguardo,	
	ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, com-	
	piere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, apri-	
	re, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto	
	e compiere qualsiasi operazione in banca,compresa l'apertura	
	di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche i-	
	potecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti bancarie cartolari	
	in genere; f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e	
	trattative private per opere o servizi inerenti l'attività	

	sociale e stipulare i relativi contratti; g) deliberare e	
	concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi al-	
	tra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative; h) conferire procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, nominare il direttore	
	determinandone le funzioni e le retribuzioni; i) assumere e	
	licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni; i) deliberare circa l'ammissione, il re-	
	cesso e l' esclusione dei soci e sulla cessione di quote del-	
	la Cooperativa; m) compiere tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale	
	autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per	
	disposizioni di legge o statutarie; n) redige la relazione al	
	bilancio, che comprende quanto richiesto per legge con la	
	specificazione dei criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi statuari in confor-	
	mità con lo scopo mutualistico della società; o) compila an-	
	che il progetto di bilancio sociale, ai sensi dell'art. 10	
	del D.lgs 155/2006, secondo le linee guida adottate dal Mini-	
	stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare	
	all'assemblea unitamente al bilancio d'esercizio e da deposi-	
	tare al Registro delle Imprese, in modo da rappresentare	
	l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperati-	
	va.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammi-	
	nistratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di or-	
	dinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dal-	
	la delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le	
	limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni	
	novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	ART. 33) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori. La convocazione può essere effettuata verbalmente o	
	in via telematica con un preavviso di 24 ore. Ogni ammini-	

	stratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al	
	collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per	
	conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine,	
	e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve	
	altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo Ammi-	
	nistrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	ART. 34) INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza	
	degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricor-	
	rere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancan-	
	ti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore uni-	
	co o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso al-	
	la decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sosti-	
	tuzione.	
	ART. 35) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	

	I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comita-	
	to esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmen-	
	te all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle	
	attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Am-	
	ministratori ai quali siano affidati specifici compiti o de-	
	leghe.	
	ART. 36) RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento	
	del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, pre-	
	via apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà con-	
	ferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o catego-	
	rie di atti.	
	ART. 37) COLLEGIO SINDACALE	
	Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.Lgs 155/2006, o	
	comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Soci nominerà	
	tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente	
	del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone il com-	
	penso annuale.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione de bilancio del	
	terzo esercizio della carica. Il Collegio sindacale vigila	

	sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di	
	corretta amministrazione; compete al Collegio anche la revi-	
	sione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomi-	
	na, che compete all'assemblea dei soci , di un revisore lega-	
	le dei conti o di una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro, in carica per tre esercizi; l'Assem-	
	blea potrà in ogni caso deliberare la nomina di un revisore	
	legale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 38) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compen-	
	si.	
	ART. 39) DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine: a) rimborso dei conferimenti effettuati dai	
	soci sovventori, eventualmente rivalutati b) rimborso delle	
	quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalu-	
	tate a norma del precedente art. 23, lett. c); c) al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59; d) al	
	Ministero degli esteri Fondo cooperazione allo sviluppo eco-	
	nomico; e) ad organizzazioni non lucrative di utilità socia-	

	li, associazioni, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo	
	le norme statutarie.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 40) REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti. Le regole applicative dei re-	
	golamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamen-	
	ti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri re-	
	golamenti interni.	
	ART. 41) CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del	
	presente statuto saranno devolute alla decisione di un orga-	
	nismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di di-	
	ritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale	
	promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.	
	ART. 42) RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	

50 di 50